

REGIONE CAMPANIA



E. D. I. S. U. - Salerno

Ente per il diritto allo studio universitario

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

DI SERVIZI PER LA GESTIONE – CONDUZIONE – MANUTENZIONE DEGLI
ALLOGGI PER STUDENTI, PERSONALE DOCENTE E TECNICO
AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

<p>REGOLAMENTO RESIDENZE UNIVERSITARIE</p>

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

RESIDENZE UNIVERSITARIE

REGOLAMENTO

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Salerno, di seguito denominato E.D.I.S.U., garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali nel rispetto della normativa in vigore e secondo le disposizioni del bando di Concorso per l'assegnazione delle borse di studio e nel rispetto del presente regolamento.
2. L'assegnazione dei posti riservati all'Ente per il diritto allo studio avviene in base all'ordine delle graduatorie stilate secondo i criteri stabiliti annualmente dal Bando di concorso. I posti alloggi sono riservati esclusivamente agli studenti "fuori sede", capaci, meritevoli e privi di mezzi, sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 recante "*Norme sul diritto agli studi universitari*".
Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, i vincitori di posto alloggio riceveranno comunicazione presso i rispettivi domicili del calendario di convocazione.
In caso di impedimento, per documentati motivi, lo studente potrà delegare, per la sola materiale presa in consegna del posto letto, altra persona, la quale dovrà comunque presentarsi nei termini stabiliti. In tal caso, il legittimo assegnatario dovrà presentarsi entro i successivi 10 giorni per regolarizzare la propria posizione.
3. Il rapporto di ospitalità sorge nel momento dell'assegnazione del posto letto assegnato dall'E.D.I.S.U. e per il periodo di tempo indicato nel bando di concorso.
4. Lo studente che non risulti vincitore del posto letto per l'anno accademico successivo deve lasciare la residenza entro il termine indicato dall'ente e/o indicato nel bando di concorso.
5. Allo studente che si laurea in corso d'anno sarà comunque trattenuta dalla borsa di studio l'intera quota relativa al servizio abitativo.

ART. 2 - DOCUMENTI PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA

(inizio/termine/modalità)

1. L'utente, al momento dell'assegnazione della stanza, deve:
 - a) presentare alla Direzione dell'E.D.I.S.U. un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto), una fotografia formato tessera e copia del codice fiscale;
 - b) presentare, anche nel caso di riconferma del posto letto, certificato di sana e robusta costituzione rilasciato da una qualsiasi A.S.L.;
 - c) consegnare ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale, **pari ad € 250,00 a favore dell'E.D.I.S.U. – Salerno con causale "assegnazione alloggio A.A. 2009/2010"**;
 - d) sottoscrivere per accettazione il Regolamento della residenza;
 - e) sottoscrivere il verbale di consegna della stanza assegnata, relativo allo stato dell'immobile, all'identificazione e allo stato degli arredi, previa verifica con l'incaricato della gestione e con quello della Direzione dell'E.D.I.S.U..
 Tutte le attrezzature, impianti, arredi, ecc, che costituiscono la dotazione della stanza assegnata sono affidati in custodia agli utenti per tutto il periodo di assegnazione del posto letto.

ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto d'ingresso in camera lo studente è tenuto a versare, quale deposito cauzionale

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

infruttifero, una somma stabilita anno per anno dall'E.D.I.S.U. a titolo di garanzia degli eventuali danni o guasti, arrecati ai beni, strutture ed arredi delle residenze dell'E.D.I.S.U., nonché degli oneri per pulizie straordinarie di cui lo studente si renda responsabile integralmente o parzialmente.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:

- **versamento diretto allo sportello dell'Istituto cassiere dell'Ente, Unicredit Banca di Roma, ubicato nel campus universitario;**
- **bonifico bancario a favore dell' E.D.I.S.U. Salerno codice Iban IT87V0300276210 000400008241;**
- **vaglia postale intestato all'E.D.I.S.U. Salerno Via Ponte Don Melillo – Fisciano (SA).**

2. L'E.D.I.S.U. accertate l'entità del danno e le relative responsabilità, salva l'adozione di provvedimenti disciplinari e previa comunicazione scritta all'interessato, provvederà a detrarre dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, con salvezza del risarcimento delle maggiori somme dovute.

3. Lo studente è tenuto a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Nel caso in cui lo studente non versi l'importo della cauzione o non lo ricostituisca decadrà dal godimento del beneficio; pertanto, egli non potrà accedere alla residenza fino alla ricostituzione della cauzione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone di locazione anche per il periodo di mancato utilizzo. L'E.D.I.S.U. si riserva di agire nelle opportune sedi nel caso in cui lo studente non risarcisca il danno, quando eccedente il valore del deposito cauzionale.

5. Al rilascio in via definitiva della residenza, l'E.D.I.S.U. provvederà a restituire allo studente la somma depositata entro 30 giorni.

6. Fermo restante quanto indicato all'art. 1 comma 5 del presente Regolamento nel caso in cui lo studente lasci anticipatamente ed in via definitiva la residenza presso la quale è ospite, è tenuto a comunicarlo almeno 7 giorni prima della partenza agli uffici amministrativi dell'Ente.

ART. 4 - CONSEGNA E RILASCIO CAMERA – CHIAVI

1. L'assegnazione della borsa di studio allo studente fuori sede, in quanto costituita dalla concessione del servizio abitativo, dà diritto alla permanenza nella residenza dal giorno dell'assegnazione stabilito dall'Ente e per i dieci mesi successivi.

2. All'inizio e alla fine del periodo del soggiorno, lo studente titolare del posto letto, un incaricato della gestione ed un incaricato dell'E.D.I.S.U. procederanno alla constatazione dello stato dei locali e degli arredi nelle camere in uso, sottoscrivendo un apposito verbale, che farà fede a tutti gli effetti delle risultanze del controllo e di tutto quanto in esso affermato.

3. Eventuali variazioni degli arredi di pertinenza della camera devono essere registrati dal responsabile della gestione e dall'E.D.I.S.U sul verbale precedentemente compilato.

4. Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche non registrate sul verbale di entrata, degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti cagionati, non conseguenti ad un normale deperimento.

5. Alla fine del periodo di soggiorno lo studente deve obbligatoriamente lasciare la camera sgombra da ogni effetto personale e comunicare al Responsabile della Residenza, con almeno 7 giorni di anticipo, la data e l'ora in cui intende lasciare la residenza stessa, accordandosi con il personale addetto circa la data e l'ora in cui dovrà avere luogo il controllo, al termine del quale deve riconsegnare definitivamente la chiave della camera.

6. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente comunicata al personale addetto alla

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

residenza.

7. Nel corso dell'anno accademico, la gestione potrà procedere a spostamenti di posti letto all'interno della residenza qualora ciò sia motivato da ragioni di funzionalità del servizio previo tempestivo avviso all'assegnatario ed alle strutture preposte dell'E.D.I.S.U.

8. Ad ogni studente è consegnata la chiave della camera della quale è vietata fare copia.

9. Nel caso di furto e rapina delle chiavi, lo studente deve sporgere denuncia all'autorità competente, consegnandone copia alla gestione e alle strutture dell'E.D.I.S.U.

ART. 5 – RISERVA DI ASSEGNAZIONE

Gli assegnatari dei posti letto (per i 10 mesi) che nel periodo compreso tra il 16 luglio ed il 14 settembre, per motivi strettamente connessi a scopi universitari, hanno necessità di soggiorno nel campus possono previo prenotazione presso l'EDISU entro il termine del **30 aprile** a pena di decadenza richiedere la riserva di un posto letto. L'onere economico sarà a carico dell'assegnatario.

ART. 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Gli studenti, durante il soggiorno nella residenza, devono mantenere un comportamento corretto improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza, collaborando con gli altri assegnatari e con il personale incaricato.

2. Tutti gli spazi e sale non possono essere utilizzati per giochi e passatempi che arrechino disturbo.

3. Tutti gli ospiti devono interrompere tra le ore 23.00 e le ore 8.00 le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della residenza.

4. È fatto divieto altresì di:

a) mettere in atto ogni sorta di azione che possa arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;

b) realizzare feste in camera o in altri locali;

c) ricevere visite non autorizzate nei locali e servizi comuni;

d) fare uso in camera di stufe a gas o simili, di tostapane, forni ai sensi dell'art. 7 della legge 18/7/1980 n. 406 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, esistente in camera;

e) introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;

f) attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;

g) fumare in ogni locale ad eccezione di quelli in cui è espressamente previsto;

h) introdurre nella residenza e tenere in camera materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;

i) applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;

l) collocare sui davanzali oggetti, la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti

m) tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;

n) utilizzare gli spazi non autorizzati per parcheggio per motociclette e mezzi in genere;

o) manomettere gli interruttori elettrici;

p) abbandonare resti di cibi e bevande nel locale angolo cottura e negli spazi comuni. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria nel locale angolo cottura saranno addebitati allo

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

studente assegnatario della camera; negli spazi comuni, in assenza di identificazione dello studente responsabile, gli oneri derivanti saranno addebitati pro quota a tutti gli ospiti della residenza;

q) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile, ovvero, in assenza di identificazione dei responsabili, a tutti gli ospiti della struttura pro quota;

r) lasciare attivi, all'uscita della camera, i comandi degli apparati elettrici, dell'acqua e della cucina;

s) stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi dedicati.

6. La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

ART. 7 - VISITE

1. Gli studenti assegnatari del posto letto nella residenza potranno ricevere visite dalla ore 08.00 alle ore 23.00.

2. Durante le ore notturne non è consentito l'accesso agli estranei alla residenza né la permanenza in essa. La violazione della presente disposizione comporta nei confronti dell'ospite esterno l'allontanamento immediato e l'interdizione temporanea dalla struttura.

3. Le visite sono ammesse soltanto all'interno della camera dello studente residente, nella *hall* e nei locali comuni.

4. Al momento dell'ingresso nella residenza, ai visitatori potrà essere rilasciato un pass da portare in modo visibile durante tutta la permanenza all'interno della struttura dell'ente da restituire al personale addetto al momento dell'uscita.

5. L'accesso da parte dei minori è consentito quando siano accreditati come componenti del nucleo familiare dello studente o quando siano accompagnati da familiari adulti.

6. L'E.D.I.S.U. si riserva la facoltà di precludere l'ingresso agli studenti non più assegnatari del posto letto nella residenza e ad altri ospiti esterni, che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale dell'E.D.I.S.U e del gestore della residenza.

7. Per motivi di sicurezza l'E.D.I.S.U. si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori.

8. Lo studente è responsabile in solido con il visitatore dei danni eventualmente da questi arrecati e risponde personalmente delle violazioni del presente regolamento.

ART. 8 - SERVIZI

1. La gestione provvede alla pulizia delle parti comuni della residenza e delle aree esterne di propria pertinenza, oltre che delle singole camere come di seguito specificato.

2. La pulizia quotidiana ordinaria delle camere, degli angoli cottura, dei servizi igienici sono a carico dell'assegnatario del posto letto.

Il gestore effettuerà, invece, in dette camere ogni 7 giorni - ed in ogni caso quando un residente dovesse abbandonare l'unità abitativa o prima dell'ingresso di un nuovo residente - un intervento di pulizia consistente in: spolveratura di superfici fisse e mobili; lavaggio dei pavimenti; pulitura e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, ripasso degli infissi e lavaggio vetri, cambio biancheria.

Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia ed il decoro delle parti comuni e di mantenere la propria camera in condizioni igienico-sanitarie accettabili.

3. In caso di gravi inadempienze la gestione può intervenire provvedendo direttamente alla

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

pulizia delle camere, dell'angolo cottura e dei bagni addebitando l'onere economico agli studenti responsabili.

4. La gestione provvederà periodicamente alle disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali della residenza universitaria. In tali occasioni le camere assegnate agli studenti dovranno essere opportunamente sgombrate.

5. La gestione fornisce agli studenti il corredo da camera (lenzuola, federe, coperte, coprietto, *etc...*). La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio. In caso di perdita o di danneggiamento, lo studente è tenuto al risarcimento del danno, che sarà quantificato dall'ente. La gestione provvede alla sostituzione della biancheria a seguito di normale usura ovvero in occasione di un nuovo ingresso. È consentito l'uso di propria biancheria.

Il lavaggio della biancheria nell'intervallo dei 7 giorni è a carico dello studente, che potrà avvalersi della sala lavanderia attrezzata presso le residenze.

6. Le camere sono dotate di angoli cottura, attrezzate con piano di cottura elettrici, lavelli, armadietti ecc.

Gli utenti non possono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non possono lasciare accese le piastre elettriche e devono depositare negli appositi contenitori gli avanzi di cibo al fine di evitare l'insorgenza di insetti e parassiti. È assolutamente vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine. È altresì vietato manomettere o spostare gli elettrodomestici concessi.

7. Lo studente può accedere a sale attrezzate e usufruire dei relativi servizi negli orari di apertura indicati dal gestore.

8. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature di uso sia comune sia individuale devono essere immediatamente segnalati al personale in servizio che richiederà l'intervento dei servizi tecnici competenti.

9. Gli studenti devono segnalare agli incaricati presenti nella residenza ogni problema derivante dall'andamento dei servizi o dalla convivenza notturna. Sarà cura dei predetti incaricati richiamare all'osservanza delle disposizioni e garantire il buon funzionamento dei servizi.

ART. 9 - CONSUMI

Le spese di luce ed acqua relative ad uso normale e corretto delle strutture della residenza sono a carico del gestore. Qualora siano riscontrati costi di gestione delle varie utenze superiori all'ammontare medio preventivato, si procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell'aumento dei costi e si adotteranno i provvedimenti che il caso richiede, compreso l'addebito allo studente responsabile dell'eccesso di consumo.

ART. 10 - SOPRALLUOGHI

1. I sopralluoghi possono essere compiuti per richiesta dello studente o su disposizione dell'E.D.I.S.U.. In quest'ultimo caso lo studente sarà preavvisato e potrà assistere.

2. L'ingresso nelle camere senza preavviso può essere disposto qualora si rendano indispensabili interventi urgenti per motivi di sicurezza, di manutenzione ed igiene; esso deve essere autorizzato dal responsabile dell'Ente, salvo i casi di pericolo imminente.

3. Ai fini di cui al comma che precede, è riservata al personale della residenza la disponibilità di una chiave per ciascuna camera; è proibita l'installazione di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

ART. 11 - CESSIONE DI POSTO LETTO

1. I titolari di posto letto non possono in alcun caso cederne l'uso a terzi, neanche temporaneo, pena la revoca della concessione del beneficio e fermo restante il pagamento del canone per

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ Firma del Legale Rappresentante: _____

l'intero periodo di assegnazione della camera.

2. I titolari del posto letto non possono occuparne uno diverso da quello loro assegnato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

ART. 12 – RINUNCE ED ASSENZE

1. L'eventuale rinuncia al posto alloggio, per qualsivoglia motivo, determina, per gli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità di fuori sede, e quindi assegnatari di posto letto presso la residenza, l'immediata decadenza dall'intero beneficio della borsa di studio - in quanto costituito essenzialmente dalla concessione del servizio abitativo - la revoca dello stesso e la restituzione di quanto già erogato e dell'importo corrispondente al valore dei servizi goduti (alloggio e vitto). Per gli altri studenti alloggiati presso le residenze a pagamento, l'eventuale rinuncia determina l'obbligo di corrispondere le mensilità equivalenti al periodo di fruizione dell'alloggio e, qualora lo stesso non possa essere occupato da altri studenti, l'obbligo di corrispondere tutte le mensilità previste nel contratto stipulato.

2. Gli assegnatari del posto alloggio che prevedono di assentarsi dalle residenze devono darne pronto avviso al personale addetto al servizio portierato e compilare e sottoscrivere una scheda sulla quale dovrà essere indicato il giorno di partenza e quello di rientro nella residenza; tale scheda sarà sottoscritta dal personale incaricato.

3. Le assenze dell'assegnatario protrattesi oltre il sesto giorno consecutivo utile, secondo la qualificazione appresso precisata (art. 14, c. 6), qualora non vengano da lui debitamente giustificate, comportano la perdita immediata del beneficio della borsa di studio riservata ai fuori sede e conseguentemente del posto alloggio che della stessa è parte costitutiva essenziale e lo studente dovrà liberare le stanze da ogni oggetto personale lasciando libero l'alloggio.

4. Qualora l'assenza, sebbene consentita, superi il periodo di un mese, lo studente decadrà automaticamente dal beneficio dell'assegnazione dell'alloggio, che deve essere lasciato a disposizione dell'Ente libero da ogni effetto personale; resta fermo l'obbligo dello studente del pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione della camera.

5. Le assenze causate da malattia che superino il sesto giorno devono essere giustificate mediante l'esibizione di un certificato medico, salvo quanto specificato di seguito:

a) qualora durante il periodo di assenza lo studente assegnatario contragga malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza nelle residenze deve produrre un'apposita certificazione medica rilasciata dall'ufficio sanitario istituzionalmente competente dell'ASL attestante la cessazione della malattia e l'autorizzazione al rientro nella comunità delle residenze. La consegna del predetto certificato medico all'Ente costituisce il presupposto per la riammissione dello studente nella comunità della residenza;

b) qualora all'interno delle strutture abitative si manifesti una malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza, lo studente che ne è affetto deve tempestivamente denunciare all'ente il proprio stato di salute e lasciare quanto prima la residenza. La riammissione alle strutture abitative è subordinata ai requisiti e modalità di cui alla lettera a) del presente articolo.

Sono fatti salvi tutti gli eventuali provvedimenti precauzionali dell'ente a tutela della salute degli assegnatari, compresa, se necessaria, la chiusura temporanea della residenza.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ

1. Lo studente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.

2. Lo studente, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

tenuto a risarcire l'E.D.I.S.U..

3. La responsabilità per i danni arrecati ai beni dell'E.D.I.S.U. che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è imputabile pro quota a tutti gli ospiti della struttura, quando non siano accertate responsabilità individuali e si possa escludere con certezza l'intervento di terzi estranei.

Qualora il danno e/o la sottrazione riguardi i beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni, il cui utilizzo risulti da appositi registri in possesso dell'ente, la responsabilità sarà imputata a tutti coloro che hanno utilizzato il bene nelle 4 ore precedenti l'accertamento del danno e/o della sottrazione, quando non siano accertate responsabilità individuali.

4. Nel caso che studenti ospiti si rendano responsabili di atti illeciti o reati, saranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 14 senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

ART. 14 - SANZIONI

1. L'attuazione di comportamenti in violazione delle presenti disposizioni o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulla struttura nonché a tutelare la civile convivenza degli ospiti, comporta nei confronti dei trasgressori l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Direttore dell'Ente:

- a) Ammonizione;
- b) Censura e multa;
- c) Temporaneo allontanamento dalla Residenza;
- d) Espulsione dalla Residenza.

2. **L'ammonizione** consiste in un richiamo scritto e motivato all'osservanza del presente regolamento.

L'assegnatario, pena l'applicazione dell'ammonizione, è tenuto a:

- mantenere un comportamento corretto ed improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza con gli altri ospiti e col personale;
- non utilizzare cortili, corridoi, per giochi o passatempo che arrechino disturbo;
- interrompere tra le ore 23.00 e le ore 8.00 tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della residenza;
- ricevere visite nei locali e nei servizi comuni **solo se** autorizzate;
- non utilizzare il cortile come parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- stendere i propri indumenti negli spazi a ciò dedicati;
- non introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazioni,
- non abbandonare resti di cibi e bevande nell'angolo cottura e negli spazi comuni;
- ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui all'art. 3;
- osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo.

3. **La censura** consiste in un giudizio scritto comprovante l'avvenuta violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. **La multa** consiste in una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00 da pagarsi entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta.

L'assegnatario, pena la censura del comportamento posto in essere e l'applicazione della multa costituita dalla summenzionata sanzione pecuniaria, non può:

- fare uso in camera di fornelli elettrici, di stufe a gas o simili, di tostapane, forni, fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, esistente in camera;

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

- fumare in ogni locale ad eccezione di quelli in cui è espressamente previsto;
- attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
- manomettere gli interruttori che si trovano nelle cucine e i rilevatori di fumo;
- introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;
- applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o latro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- utilizzare spazi non autorizzati come parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- mettere in atto ogni sorta di azione o scherzo che possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;
- realizzare feste in camera o in altri locali;
- ricevere visite nei locali e servizi comuni non autorizzate;
- tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- abbandonare resti di cibi e bevande nel locale angolo cottura e negli spazi comuni; gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria nel locale angolo cottura saranno addebitati allo studente assegnatario della camera; in assenza di identificazione dello studente responsabile negli spazi comuni, gli oneri derivanti saranno addebitati in via solidale a tutti gli ospiti della residenza;
- gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o violare le disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata.

La censura e la sanzione pecuniaria da €100,00 a €200,00 sono disposte altresì in caso di:

- violazione da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di ammonizione, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione dell'ammonizione ai sensi del presente articolo;
- fatti di particolare gravità;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

5. L'assegnatario, pena il temporaneo allontanamento dalla residenza da 1 a 5 giorni, è tenuto a effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria, così come indicata nel presente articolo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. La sanzione del temporaneo allontanamento dalla residenza da 1 a 5 giorni potrà essere altresì disposta anche in caso di violazione del divieto di organizzare feste.

Il temporaneo allontanamento dalla residenza è disposto altresì in caso di:

- violazione, da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di censura e sanzione pecuniaria, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione della censura e della sanzione pecuniaria ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;
- fatti di particolare gravità;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

6. Il posto letto, in uno con l'intera borsa di studio, per i borsisti fuori sede è revocato all'assegnatario nei seguenti casi, con denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi di illecito previsti dalla legge penale, fermo restando il pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione della camera:

- comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume;
- cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi;
- introduzione nella residenza di materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

- cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla residenza;
- mancato utilizzo del proprio posto letto per un periodo superiore ai due terzi dei giorni utili di ogni mese, fatte salve le disposizioni relative alle assenze per malattia, tenendo presente che sono da considerarsi giorni utili i primi cinque giorni della settimana con esclusione del sabato, la domenica, i giorni riconosciuti come festivi dallo Stato e quelli eventualmente stabiliti dall'ente con apposito provvedimento;
- violazione da parte di un assegnatario per oltre due volte di quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
- negli altri casi previsti dal bando di concorso.

7. Il Direttore Generale dell'Ente, previo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, provvede a contestare gli addebiti allo studente interessato mediante comunicazione scritta assegnando un termine per le controdeduzioni. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti della struttura.

Decorso il termine assegnato per presentare le controdeduzioni, il Direttore provvede ai sensi del presente articolo.

8. Avverso i provvedimenti superiori alla multa è ammesso, entro 5 giorni, ricorso motivato al Presidente, che provvederà a decidere in via definitiva.

9. Il Direttore Generale dell'Ente può disporre la temporanea interdizione dall'accesso alla struttura nei confronti degli ospiti esterni che pongano in essere comportamenti in violazione delle presenti disposizioni.

ART. 15 - DISPONIBILITA' DELLE RESIDENZE NEL PERIODO ESTIVO

Nel periodo estivo, limitatamente ad un periodo di sessanta giorni, compreso tra il 16 luglio e il 14 settembre, le residenze non potranno essere utilizzate dagli assegnatari beneficiari di borsa di studio.

Nel suddetto periodo, gli studenti sono tenuti a lasciare libere le stanze da ogni effetto personale e a consegnare le chiavi all'addetto del servizio di portierato.

È fatto salvo il diritto all'uso dell'alloggio da parte degli studenti assegnatari - vedi art. 5 del presente regolamento.

ART. 16 - PAGAMENTO DELLA RETTA

Per gli studenti vincitori iscritti ad anni successivi al primo, l'importo del servizio verrà detratto di ufficio dalla quota di borsa di studio.

Per tutti gli studenti a cui compete il pagamento, la retta è **fissata in €250,00 al mese e dovrà essere versata in rate mensili anticipate dall'1 al 5 di ogni mese secondo le seguenti modalità:**

- **versamento diretto allo sportello dell'Istituto cassiere dell'Ente, Unicredit Banca di Roma, ubicato nel campus universitario;**
- **bonifico bancario a favore dell' E.DI.S.U. Salerno codice Iban IT87V0300276210 000400008241;**
- **vaglia postale intestato all'E.DI.S.U. Salerno Via Ponte Don Melillo – Fisciano (SA)**

indicando in ogni caso come causale "versamento retta", precisando il mese di riferimento e l'identità dello studente assegnatario.

ART. 17 - RAPPRESENTANZA

1 Al fine di favorire un più stretto rapporto tra gli studenti assegnatari di posto letto e l'Ente, gli studenti stessi potranno eleggere all'inizio dell'anno accademico una propria rappresentanza composta da un numero massimo di 2 (due) per residenza mediante elezioni improntate al principio della democraticità.

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____

2. Tale rappresentanza ha compiti di collegamento responsabile fra gli studenti delle residenze universitarie e gli organi dell'ente per la discussione dei problemi della vita interna della comunità.

ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della residenza universitaria con apposta polizza assicurativa.
2. L'ente non assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS 196/03

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'E.DI.S.U e dal gestore unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali al fine di consentire l'erogazione del servizio alloggio ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati della gestione con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

Conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti privati o ad enti pubblici economici, al solo fine di consentire l'erogazione del servizio alloggio.

Il titolare del trattamento è l'E.DI.S.U. Via Ponte Don Melillo – Fisciano (SA) Fax 089/9501476.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'assegnazione del posto letto lo studente si impegna al rigoroso rispetto del presente regolamento che gli viene consegnato all'ingresso in camera.
2. I residenti sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni di legge, i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili e le disposizioni impartite dall'Ente.
3. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di concorso, alle norme del codice civile e del codice penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia.

PER ACCETTAZIONE senza riserva ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

Data: _____ **Firma del Legale Rappresentante:** _____